

(N. 184)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

**Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente Edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio.**

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto delle condizioni determinate dalla guerra, l'Ente edilizio di Reggio Calabria è venuto a trovarsi nelle stesse difficoltà finanziarie degli altri Enti similari, Istituto nazionale per le case degli impiegati statali e Istituti autonomi per le case popolari: e ciò, perchè, mentre il gettito dei fitti delle case gestite è rimasto bloccato dalle norme restrittive in materia, le spese di amministrazione hanno subito gli aumenti imposti dalla svalutazione monetaria.

Si sono pertanto determinati negli ultimi tre anni disavanzi di amministrazione somman- ti a circa 15 milioni di lire, che si prevede saranno almeno raddoppiati nell'esercizio corrente, fino al punto di impedire all'Ente di sopravvivere nell'attesa che possa essere ristabilito l'equilibrio tra le entrate e le spese: per cui si impone la necessità di adottare anche per esso i medesimi provvedimenti disposti con i decreti legislativi 8 novembre 1947, n. 1310, e 13 dicembre 1947, n. 1431, per l'I. N. C. I. S. e per gli Istituti di Case Popolari,

autorizzando la Cassa depositi e Prestiti a concedere all'Ente edilizio un mutuo di lire 30 milioni al tasso consueto del 5,80 per cento, estinguibile in trenta annualità (articoli 1 e 4 dell'unito schema).

Inoltre, poichè per le difficoltà finanziarie in argomento si è resa negli ultimi anni inattuabile la disposizione dell'articolo 288 del testo unico sull'edilizia popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, facente obbligo all'Ente edilizio di accantonare a riserva il 20 per cento del provento annuo dei fitti per ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni e per manutenzione straordinaria, è opportuno legalizzare l'incoercibile stato di fatto: per cui con l'articolo 5 dell'unito schema legislativo si autorizza la sospensione dell'obbligo in parola per la durata di un quinquennio.

Per le considerazioni sopra esposte si confida, onorevoli senatori, che non mancherete di dare la vostra approvazione al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire 30 milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

## Art. 2.

L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1° gennaio successivo alla sua erogazione, avverrà in trenta annualità costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.

## Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore darà comunicazione dell'inadempienza

al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1888, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, che offrano adeguata garanzia.

## Art. 4.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria è esonerato dell'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.